



COMUNE DI TULA

Provincia di Sassari

Registro Generale n. 48

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 41 DEL 27-08-2013

Ufficio: VIGILE URBANO

Oggetto: EPIDEMIA BLUE TONGUE. SMALTIMENTO CARCASSE OVINI.

IL SINDACO

VISTE le note presentate dal Servizio veterinario dell'Azienda ASL N.1 di Sassari, Distretto di Ozieri, con le quali si segnala la presenza di numerosi focolai di febbre catarrale degli ovini nel territorio comunale;

CONSIDERATO che non è possibile al momento, poter garantire il rispetto dell'obbligo generale di disporre di un adeguato sistema di smaltimento degli animali morti, conforme alle prescrizioni del regolamento CE 1069/2009, a causa dei tempi tecnici necessari per l'attivazione del procedimento;

CONSIDERATA l'urgente necessità di emissione di un provvedimento idoneo a fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria onde evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dalla presenza di animali morti;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover autorizzare lo smaltimento delle carcasse mediante interrimento in loco, in attesa di espletare le necessarie formalità per lo smaltimento con le modalità previste dal regolamento CE 1069/2009 oppure con le modalità previste dal DPR n°320 del 08/02/19954;

VISTO l'art. 50 del T.U. 18 Agosto 2000 n°267 delle leggi sull'Ordinamento del Enti Locali;

ORDINA

- 1) Nelle more di adozione di ulteriori provvedimenti, lo smaltimento degli animali morti a causa della febbre catarrale degli ovini mediante interrimento all'interno del perimetro dell'azienda;
- 2) Il sito idoneo all'interrimento deve essere localizzato ad una distanza minima di 70 mt. da pozzi, sorgenti, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile, al fine di evitare contaminazioni delle falde d'acqua;

- 3) L'area deve essere delimitata o contrassegnata in modo tale da poter identificare il luogo al fine di garantire un adeguato controllo;
- 4) All'interno della fossa le carcasse degli animali deceduti devono essere cosparsi di calce viva o altro disinfettante;
- 5) La fossa deve essere sufficientemente profonda in modo tale da impedire che gli animali carnivori o onnivori possano accedere alla carcasse.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;

I Vigili Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BECCA ANDREA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della stessa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-08-2013 al 11-09-2013

Pubblicazione all'albo n. 552

Prot. n°

Lì 27-08-2013